



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - PSR 2



# PSR 2007\_2013

APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITA'

Indirizzi per l'applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi nel contesto delle misure "Pagamenti agroambientali", "Pagamenti per il benessere degli animali" e "Pagamenti per interventi silvoambientali"

# Documento di lavoro

**Oggetto: PSR 2007-2013 - Indirizzi per l'applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi nel contesto delle misure (214) "Pagamenti agroambientali", (215) "Pagamenti per il benessere degli animali" e (225) "Pagamenti per interventi silvoambientali"**

## 0. Finalità

Il presente documento intende fornire degli indirizzi per l'applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi nel contesto di più misure di sviluppo rurale previste nell'asse 2 dei PSR 2007-2013.

In particolari vengono presi in considerazione gli aspetti concernenti:

1. I criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale;
2. I requisiti ulteriori relativi ai "Pagamenti agroambientali" (214), ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05;<sup>1</sup>
3. I requisiti ulteriori relativi ai "Pagamenti per il benessere degli animali" (215), ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1698/05;<sup>2</sup>
4. I requisiti ulteriori relativi ai "Pagamenti per interventi silvoambientali" (225), ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1698/05;<sup>3</sup>
5. Il livello di riferimento (*baseline*) pertinente per ciascun impegno agroambientali.

In coerenza con le norme quadro nazionali previste nel regime di condizionalità della PAC, si ritiene opportuno proporre un quadro applicativo comune a livello nazionale per gli ulteriori requisiti minimi obbligatori da definire nei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013, in particolare in base ai punti n. 2), 3) e 4) menzionati sopra.

Ciò al fine di armonizzare i criteri di accesso a tali misure (*baseline*), le modalità di controllo, i meccanismi di riduzione dei pagamenti e di definire standard verificabili come sottolineato dalla Commissione Europea nel documento di lavoro RD 10/07/2006 – rev. 2.<sup>4</sup> Inoltre una più precisa definizione della *baseline* risulta particolarmente utile per impostare correttamente il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi per i pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali.<sup>5</sup>

Si sottolinea che le indicazioni fornite con il presente documento non pregiudicano la facoltà delle Regioni e Province Autonome di definire ulteriori norme e requisiti specifici per le diverse realtà regionali e territoriali, anche in funzione degli obiettivi strategici perseguiti tramite i PSR.

---

1 L'art. 39(3) recita: "I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma".

2 L'art. 40(2) recita: "2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma".

3 L'art. 47(1) recita: "1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori...omissis.."

4 Documento di lavoro della Commissione Europea, RD 10/07/2006 – rev. 2 "Agri-environment commitments and their verifiability".

5 Si veda in proposito il Documento di lavoro "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di sviluppo rurale", Mipaaf, gennaio 2007.

## **1. Criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale**

Conformemente al punto n. 5.2, dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/2006, ciascun PSR deve “*confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/03*”, ovvero quelli indicati agli allegati III e IV del medesimo regolamento (cfr. **allegato A**).

Le misure di cui trattasi<sup>6</sup> riguardano l'asse 2 dei nuovi PSR 2007-2013 e precisamente:

- (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- (214) pagamenti agroambientali;
- (215) pagamenti per il benessere degli animali;<sup>7</sup>
- (221) imboschimento di terreni agricoli;
- (224) indennità Natura 2000 per aree forestali;
- (225) pagamenti silvoambientali.

La conferma del rispetto dei criteri di condizionalità deve contenere anche il riferimento al decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, recante disposizioni nazionali applicative del regime di condizionalità, nonché ai provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del predetto decreto ed alle loro eventuali future modifiche/integrazioni.

Per le misure pluriennali dei PSR 2000-2006 per le quali vige l'obbligo di rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale *baseline* (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno, per cui si applicano le nuove regole (condizionalità) vigenti dal 1° gennaio 2007.

Tuttavia, qualora le misure approvate nel PSR 2000-2006 contengano specifica “clausola di adattamento” per il nuovo periodo di programmazione, la *baseline*, se necessario, dovrà essere adattata alle nuove regole di condizionalità previste nel PSR 2007-2013.

## **2. Requisiti ulteriori relativi ai “Pagamenti agroambientali” (214), ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1698/05**

In aggiunta ai criteri di condizionalità relativamente ai pagamenti agroambientali, conformemente al punto n. 5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, ciascun PSR deve contenere la descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale dei:

- 2.1. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- 2.2. Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari;
- 2.3. Altri pertinenti requisiti obbligatori.

---

<sup>6</sup> Tale lista discende dall'articolo 51, paragrafo 1, del Reg.(CE) 1698/05 che elenca le misure interessate dal meccanismo delle riduzioni ed esclusioni dai pagamenti. Ciò non pregiudica la facoltà delle Regioni e Province autonome di prevedere l'estensione del rispetto della condizionalità anche ad altre misure od assi del PSR. Tuttavia, in tali casi non si applicherebbe il citato disposto dell'articolo 51.

<sup>7</sup> L'articolo 40 del Reg. (CE) 1698/05 prevede che i pagamenti per il benessere riguardino solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del Reg. (CE) 1782/03.

## 2.1. *Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti*

### 2.1.1. *Codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati*

Nel citato punto n. 5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006 viene, tra l'altro, precisato che "tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva n. 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati....".

Tale indicazione impone il rinvio al Codice di Buona Pratica Agricola sui nitrati (CBPA, approvato con il DM 19 aprile 1999) ed al decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).<sup>8</sup>

Tali riferimenti normativi, tra l'altro, già costituiscono requisiti obbligatori di condizionalità a norma del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, allegato 1, Atto A4<sup>9</sup>, limitatamente alle zone vulnerabili (ZVN) designate dalle Regioni e Province Autonome ed elencate nelle delibere regionali di attuazione della condizionalità.

Nel contesto dei PSR 2007-2013, ai fini specifici dell'articolo 39, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/2005, oltre alle citate prescrizioni valevoli per le ZVN, occorre quindi prevedere anche l'obbligo del rispetto del codice di buona pratica agricola sui nitrati e delle disposizioni concernenti le zone ordinarie previste dal citato decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto (applicabili al di fuori delle ZVN).

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità per le zone non vulnerabili:

- ▶ rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);
- ▶ decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

### 2.1.2. *Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo*

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macroelemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

Si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini

<sup>8</sup> Per una sintesi degli impegni previsti in tali aree si rinvia al documento di lavoro sugli "Aspetti applicativi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (Allegato I, Atto A4) nel quadro della condizionalità", Mipaaf (allegato B, versione Rev. 1 marzo 2007).

<sup>9</sup> L'atto A4 rinvia alle norme di recepimento nazionale della condizionalità fra le quali sono citate l'approvazione del CBPA, i Programmi di azione regionali e, se mancanti, il decreto effluenti, ma limitatamente al titolo V. E' opportuno sottolineare, tuttavia, che in coerenza con il documento della Commissione Europea AGR 022361/05 "Working document concerning the statutory management requirements to be respected under cross-compliance" che considera le prescrizioni del CBPA "volontarie", gli obblighi rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono quelli dei programmi di azione o del titolo V del decreto effluenti.

lacustri (es. distanze minime) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento, così come attuato con propri provvedimenti dalle Regioni e Province Autonome.

- decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- restrizioni all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, S.O) così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 con particolare riferimento alle:
  - o zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);
  - o zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
- nel caso di pagamenti agroambientali contenenti impegni finalizzati alla riduzione degli input chimici a norma dell'articolo 27 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1974/06, *possono* essere eventualmente fissati standard minimi obbligatori (es. unità max. di fertilizzante ad ettaro) che devono essere rispettati.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:

- ▶ decreto interministeriale 7 aprile 2006 per l'utilizzo agronomico degli effluenti;
- ▶ decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- ▶ zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
- ▶ articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
- ▶ eventuali standard minimi di fertilizzazione (impegno di riduzione degli input chimici).

## **2.2. *Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari***

In base al regolamento (CE) 1974/2006 fra i requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari devono figurare nei PSR, in particolare:

- l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti;
- l'obbligo di seguire una formazione;
- il magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Tali disposizioni, in parte si sovrappongono e in parte integrano taluni atti di condizionalità già vigenti; si fa riferimento in particolare all'Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e l'Atto B11 – Regolamento (CE) 178/02 sulla sicurezza alimentare.

I requisiti elencati ai primi tre trattini rientrano già fra gli impegni previsti dall'atto B9 e dall'atto B11 nel contesto della condizionalità (cfr. documento di lavoro Mipaaf<sup>10</sup> e la circolare ministeriale di istituzione del quaderno di campagna)<sup>11</sup>.

Pertanto, nel contesto dei pagamenti agroambientali, risultano aggiuntivi rispetto agli obblighi di condizionalità, unicamente:

- l'obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; tale obbligo dovrebbe prevedere almeno il rilascio quinquennale di un certificato di revisione e taratura emesso da officine specializzate, salvo diversa regolamentazione definita dalle Regioni e Province Autonome;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.<sup>12</sup> Circa le restrizioni all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, si rimanda al citato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:

- ▶ la verifica funzionale<sup>13</sup> dell'attrezzatura per l'irrorazione (almeno il rilascio quinquennale di un attestato emesso da tecnico o struttura specializzata) salvo diversa regolamentazione definita dalle Regioni e Province Autonome;
- ▶ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari.

### ***2.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori***

Oltre ai requisiti elencati ai precedenti paragrafi, si ritiene opportuno completare il quadro degli standard da rispettare nel caso di adesione alla misura "Pagamenti agroambientali", con l'indicazione di altri pertinenti requisiti obbligatori anche al fine di disporre di una pertinente *baseline* nel caso di impegni agroambientali particolari (cfr. paragrafo 5).

---

10 Documento di lavoro "Definizione degli aspetti applicativi inerenti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare" Mipaaf (allegato, versione Rev. 1 marzo 2007).

11 Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).

12 L'obbligo di formazione si ritiene assorbito da quello del possesso del patentino che viene rilasciato e rinnovato solo previa frequenza di un corso di formazione e aggiornamento.

13 La "taratura" non rientra nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e quindi non costituisce requisito minimo aggiuntivo alla condizionalità.

### 3. I requisiti ulteriori relativi ai “Pagamenti per il benessere degli animali” (215), ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1698/05

In proposito si rinvia allo specifico documento di lavoro del Mipaaf.<sup>14</sup>

Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità:

- ▶ articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. 533/92 (Benessere dei vitelli);
- ▶ Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D. Lgs. 146/2001 (Benessere degli animali).

### 4. I requisiti ulteriori relativi ai “Pagamenti per interventi silvoambientali” (225), ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1698/05

I pagamenti silvoambientali riguardano solo quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.

Pertinenti requisiti obbligatori:

- ▶ Prescrizioni di massima e polizia forestale, R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- ▶ Eventuali impegni previsti nei programmi forestali nazionale e regionali o altri strumenti equivalenti;
- ▶ Eventuali impegni previsti nei piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

### 5. Descrizione del livello di riferimento pertinente per ciascun impegno agroambientale

In coerenza con quanto esposto nei paragrafi precedenti e conformemente all’allegato 2, punto 5.3.2.1.4 del regolamento (CE) 1974/2006 e al punto 3.A lettera (c) del documento di lavoro della Commissione Europea RD 10/07/2006 – rev. 2, è richiesta nel PSR una descrizione del livello di riferimento (baseline) pertinente per ciascun impegno agroambientale.

Per baseline pertinente si intende un impegno di condizionalità (CGO e/o BCAA) e/o requisito minimo per l’uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e/o altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale che costituiscano il prerequisito di base cui deve essere direttamente collegato un determinato impegno agroambientale. In altri termini, ogni impegno agroambientale deve essere riconducibile ad una baseline “sottostante” e pertinente.<sup>15</sup>

Le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi appaiono sufficientemente esaustive per coprire i più frequenti ambiti di impegni agroambientali.

A scopo esemplificativo si riporta **nell’allegato D** un quadro sinottico con:

- il livello di riferimento base di condizionalità;
- il livello di riferimento aggiuntivo descritto nei precedenti paragrafi;
- i principali impegni agroambientali e di benessere degli animali che “vanno oltre” i due precedenti livelli di riferimento.

<sup>14</sup> Documento di lavoro: “Definizione degli aspetti applicativi inerenti il Campo di Condizionalità Benessere degli animali” (Atti C16-18) Mipaaf (allegato, versione Rev. 1 marzo 2007).

<sup>15</sup> Questa prescrizione regolamentare discende dall’esigenza di fornire una giustificazione dei premi per tutte le tipologie di pagamenti agroambientali. Per un ulteriore approfondimento si veda il Documento di lavoro della Commissione Europea, RD 10/07/2006 – rev. 1 “*Agriculture environment commitments and their verifiability*”.

# ALLEGATO A

**Elenco dei criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale**

**ALLEGATO 1 DM 21 dicembre 2006 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (definito ai fini e per gli effetti dell'allegato III del Reg. CE 1782/03)**

**ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

ATTO A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ATTO A2 DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ATTO A5 DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ATTO A6(\*) DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A7(\*) REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI

ATTO A8(\*) REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97

ATTO A8 BIS (\*) REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI



E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

(\*) Ai fini delle riduzioni ed esclusioni, costituiscono un unico atto.

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ATTO B11 REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA

ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ATTO B15 DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03**

ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

**ALLEGATO 2 DM 21 dicembre 2006 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (definito ai fini e per gli effetti dell'allegato IV del Reg. CE 1782/03)**

NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

NORMA 2.2 AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

NORMA 3.1 DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

# ALLEGATO D

**Tabella indicativa del livello di riferimento pertinente per ciascun impegno agroambientale**

<b>Riferimenti normativi</b> (allegati III e IV reg. CE 1782/03)	<b>Livello di riferimento base di condizionalità</b> (allegati I e II decreto ministeriale 21 dicembre 2006)	<b>Livello di riferimento integrativo descritto nei precedenti paragrafi</b> (allegato 2 reg. CE 1974/06)	<b>Possibili impegni agroambientale e di benessere degli animali pertinenti ai livelli di riferimento</b> (allegato 2 punto 5.3.2.1 reg. CE 1974/06)
<b>Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE Uccelli</b>	Impegni previsti nelle misure di conservazione o piani di gestione	-	Misure volontarie (es. utilizzo barra di involo; fienagione centrifuga; ecc....), incluse quelle non cogenti eventualmente previste dal piano di gestione
<b>Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE Sostanze pericolose</b>	Divieto di scarico diretto; Adempimenti burocratici per l'autorizzazione allo scarico diretto	-	-
<b>Atto A3 – 86/278/CEE Fanghi di depurazione</b>	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento	-	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fanghi
<b>Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati</b>	Impegni previsti nei Piani di azione nelle ZVN (o titolo V decreto 7 aprile 2006)	Impegni previsti dal CBPA e, in particolare, dal decreto 7 aprile 2006 per le zone ordinarie (fuori ZVN)	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fertilizzanti (maggiori distanze dai corsi di acqua; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, riduzione delle dosi ad ettaro, ....)
<b>Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE Habitat</b>	Impegni previsti nelle misure di conservazione o piani di gestione	-	Misure volontarie(es. utilizzo barra di involo; fienagione centrifuga; ecc....), incluse quelle non cogenti eventualmente previste dal piano di gestione
<b>Atti A6-7-8-8bis – Anagrafe zootecnica</b>	Impegni inerenti l'anagrafe zootecnica	-	-
<b>B9 – Direttiva 91/414/CEE Uso fitofarmaci</b>	Uso di prodotti autorizzati; Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti; una formazione;magazzinaggio in condizioni di sicurezza;	La verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; restrizioni nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 (zone vulnerabili da fitosanitari).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi; maggiori distanze dai corsi di acqua; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, ....)
<b>B10 – Direttiva 96/22/CEE Divieto uso ormoni</b>	Divieto di uso degli ormoni e di detenzione di animali trattati	-	-
<b>B11 – Regolamento (CE) 178/02 Sicurezza</b>	Rispetto degli impegni previsti dal “pacchetto igiene”	-	Ulteriori adempimenti/restrizioni

<b>alimentare</b>			
<b>B12 – Regolamento (CE) 999/2001 BSE</b>	Divieti in materia di alimentazione degli animali e notifica della malattia	-	-
<b>B13 – Direttiva 85/511/CEE Afta epizootica</b>	Denuncia immediata dei casi sospetti o accertati di insorgenza della malattia	-	-
<b>B14 – Direttiva 92/119/CEE Malattie animali</b>	Denuncia immediata dei casi sospetti o accertati di insorgenza della malattia	-	-
<b>B15 – Direttiva 2000/75/CE Febbre catarrale ovini</b>	Denuncia immediata dei casi sospetti o accertati di insorgenza della malattia	-	-
<b>C16 – Direttiva 91/629/CEE Benessere vitelli</b>	Criteri minimi previsti dalla normativa	articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. 533/92	Qualsiasi impegno deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti: a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso all'aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.
<b>C17 – Direttiva 91/630/CEE Benessere suini</b>	Criteri minimi previsti dalla normativa	-	
<b>C18 – Direttiva 98/58/CE Benessere animali</b>	Criteri minimi previsti dalla normativa	D. Lgs. 146/2001, allegato, punti n. 5 e 19	
<b>Requisiti minimi sul fosforo</b>		Restrizioni previste dalle Autorità di bacino, decreto legislativo 152/2006; DM 7 aprile 2006 effluenti zootecnici; D. Lgs n. 99/92 sui fanghi; standard minimi (misura agricoltura integrata).	Ulteriori restrizioni nell'uso dei fertilizzanti (maggiori distanze dai corsi di acqua; maggiori vincoli alle epoche di distribuzione, riduzione delle dosi ad ettaro ....)
<b>Gestione dei rifiuti</b>	-	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;	Ulteriori impegni o restrizioni nella gestione/smaltimento dei rifiuti
<b>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale (CBPA; DM 7 aprile 2006, Allegato VII)</b>		Corretta gestione delle pratiche irrigue (come definito nei PSR)	Ulteriori impegni o restrizioni riguardanti le pratiche irrigue
<b>Norma 1.1 Erosione</b>	Solchi acquai temporanei o fasce inerbite	-	Inerbimento permanente del terreno oppure cover crops; Ridisegno della rete scolante; Minimum o zero tillage; Semina su sodo (quando non figurano come interventi alternativi in deroga nel DM 21/12/06);

			ridimensionamento dell'appezzamento; Ricostituzione di ciglionamenti in terreni in pendenza con idonee lavorazioni; ecc.....
<b>Norma 2.1 Sostanza organica</b>	Divieto bruciatura stoppie o apporto di S.O.	-	Letamazioni, sovesci, Minimum o zero tillage; Semina su sodo (quando non figurano come interventi alternativi in deroga nel DM 21/12/06); ecc....
<b>Norma 2.2 Avvicendamento delle colture</b>	Obbligo di interruzione della monosuccessione di cereali		Ulteriori impegni o restrizioni riguardanti l'avvicendamento delle colture
<b>Norma 3.1 Struttura del suolo</b>	Mantenimento in efficienza dei canali collettori permanenti	-	Restrizioni nelle modalità di pulizia (es. epoche di intervento; inerbimento controllato; divieto di uso di diserbanti;ecc....); Ridisegno della rete scolante; ridimensionamento dell'appezzamento; cover crops ecc.....
<b>Norma 4.1 Pascoli permanenti</b>	Non riduzione e/o conversione (ed eventuale rispetto carico UBA/Ha	Indicazione della densità di bestiame (minima/massima), nei casi in cui non sia menzionato nella DGR condizionalità.	Gestione del pascolo mantenuto (art. 27, 2, lett. a), mantenimento dell'intera superficie evitando sovra/sotto pascolamento (art. 27, 2, lett. b); Indicazione di una densità di bestiame più restrittiva (art. 27, 2, lett. c) nel caso di estensivizzazione.
<b>Norma 4.2 Terreni ritirati</b>	Copertura vegetale e divieto temporale di sfalcio	-	Ritiro pluriennale per scopi ambientali (art. 27, 6), (es. costituzione di prati umidi, zone umide, complessi macchia radura).
<b>Norma 4.3 Mantenimento olivi</b>	Potatura almeno quinquennale e altri interventi almeno triennali	-	Inerbimento e gestione del terreno; cure colturali più frequenti di quelle fissate dalla norma 4.3; ecc....
<b>Norma 4.4 Mantenimento habitat</b>	Mantenimento terrazzi e divieto di livellamenti	-	Manutenzione e ricostituzione terrazzi e muretti a secco; messa a dimora di siepi, altri elementi naturali, boschetti, aree umide; cover crops .....

**Legenda:** Le aree selezionate in grigio si riferiscono al livello di riferimento aggiuntivo (requisiti minimi supplementari) rispetto al livello di riferimento base della condizionalità;

**Nota:** Per un ulteriore approfondimento circa i possibili impegni agroambientali pertinenti ai livelli di riferimento si rinvia ai Contributi tematici alla definizione del Piano Strategico Nazionale (PSN), concernenti: “*Biodiversità e sviluppo rurale*”; “*Risorse idriche e sviluppo rurale*”; “*Suolo e sviluppo rurale*”; “*Paesaggio e sviluppo rurale*”; “*Foreste e sviluppo rurale*” - MiPAAF (2006)